Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1335.**

Estinzione della fondazione « Premio Giulio Alessandrini di parassitologia ».

N. 1335. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Premio Giulio Alessandrini di parassitologia » viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio netto devoluto al Consiglio nazionale delle ricerche.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 74. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1336.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Serafino da Montegranaro nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Fermo.

N. 1336. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 15 settembre 1970, integrato con dichiarazione del 30 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Serafino da Montegranaro nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Girola del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1971, n. **1337.**

Erezione in ente morale della fondazione « Giuseppina Brunenghi », con sede in Castelleone.

N. 1337. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Giuseppina Brunenghi », con sede in Castelleone (Cremona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 51. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. **1338.**

Erezione in ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia.

N. 1338. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 72. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1971.

Conferma del presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, con il quale sono stati istituiti gli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;

Visto l'art. 3 del citato decreto 14 febbraio 1966, numero 253;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1967, con il quale il rag. Arturo Maugini viene nominato presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta il 9 settembre 1967;

Considerato che il quadriennio di carica di presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche del rag. Arturo Maugini, è scaduto l'8 settembre 1971;

Ritenuta l'opportunità di confermare nella carica di presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche il rag. Arturo Maugini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Arturo Maugini è confermato presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dal 9 settembre 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 188

(3212)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1971.

Conferma del presidente dell'ente di sviluppo in Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale la sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70 e trasformata in ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di ente di sviluppo in Campania;

Visti gli articoli 3 e 11 del detto decreto 14 febbraio 1966, n. 257;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1967, con il quale il sig. Marcello Santamaria viene nominato presidente dell'ente di sviluppo in Campania, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta l'11 settembre 1967;

Considerato che il quadriennio di carica di presidente dell'ente di sviluppo in Campania del sig. Marcello Santamaria è scaduto il 10 settembre 1971;

Ritenuta l'opportunità di confermare nella carica di presidente dell'ente di sviluppo in Campania il sig. Marcello Santamaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Marcello Santamaria è confermato presidente dell'ente di sviluppo in Campania per il quadriennio decorrente dall'11 settembre 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 187

(3214)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1971.

Conferma del presidente dell'ente Delta Padano - ente di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'ente per la colonizzazione del Delta Padano, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951 n. 69 e trasformato in ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di ente Delta Padano - ente di sviluppo;

Visti gli articoli 3 e 11 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 257 concernente la nomina dei presidenti degli enti di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, con il quale il sig. Rolando Tagliatti viene nominato presidente dell'ente Delta Padano - ente di sviluppo, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta il 26 luglio 1967;

Considerato che il quadriennio di carica di presidente dell'ente Delta Padano - ente di sviluppo del sig. Rolando Tagliatti è scaduto il 25 luglio 1971;

Ritenuta la opportunità di confermare nella carica di presidente dell'ente Delta Padano - ente di sviluppo il sig. Rolando Tagliatti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rolando Tagliatti è confermato presidente dell'ente Delta Padano - ente di sviluppo per il quadriennio decorrente dal 26 luglio 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 185

(3213)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1971.

Conferma del presidente dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, istituito con legge 9 agosto 1954, n. 639 e trasformato in ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo;

Visti gli articoli 3 e 11 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli enti di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, con il quale il dott. Ugo Pesce viene nominato presidente dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta il 26 luglio 1967;

Considerato che il quadriennio di carica di presidente dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, del dott. Ugo Pesce è scaduto il 25 luglio 1971;

Ritenuta la opportunità di confermare nella carica di presidente dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, il dott. Ugo Pesce;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ugo Pesce è confermato presidente dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, per il quadriennio decorrente dal 26 luglio 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 186

(3211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1971.

Nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto 2 ottobre 1967 con il quale è stato nominato, per il quadriennio 1967-1971, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova il prof. Giuseppe Dagnino ed è stato previsto l'ammontare dell'indennità annua della relativa carica nella misura di L. 3.600.000;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del presidente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Considerato che la misura della indennità di carica venne determinata nell'anno 1956 e che è da ritenere opportuna una rivalutazione anche in relazione ai maggiori compiti demandati al medesimo consorzio dalla legge 16 aprile 1954, n. 156, per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giuseppe Dagnino è confermato, per il quadriennio 1971-1975, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Art. 2.

L'ammontare dell'indennità annua per il presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova è fissata in lire settemilioni e duecentomila, al lordo delle ritenute erariali e con assorbimento di ogni altro emolumento aggiuntivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1972
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 70

(3363)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1972.

Conferma del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1968 con il quale era stato provveduto alla conferma del prof. Bruno Visentini nella carica di vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 21 marzo 1968;

Ritenuto che, essendo scaduto il periodo di nomina, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 21 marzo 1971-20 marzo 1974;

Ritenuta la opportunità di confermare nella carica medesima il prof. Bruno Visentini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Bruno Visentini è confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale per il triennio decorrente dal 21 marzo 1971.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — PICCOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1972
Registro n. 6 *Partecipazioni statali, foglio n.* 294

(3231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1971.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il dott. Plinio Pirri, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967 componente del detto consiglio d'amministrazione quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ha rassegnato le dimissioni dalla carica

e che in sua sostituzione è stato designato a far parte del menzionato organo l'ispettore generale prof. Antonio d'Harmant François;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

L'ispettore generale prof. Antonio d'Harmant François è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e in sostituzione del dott. Plinio Pirri dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 184

(3215)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1971.

Sostituzione di alcuni membri effettivi della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 76 e 78 del testo unico delle leggi sull'esercizo delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 5 Industria, foglio n. 35, concernente la nomina, per il triennio 1971-1973, di membri della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di alcuni membri in sostituzione di altri che, per vari motivi, hanno cessato di far parte della commissione stessa;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione consultiva per le assicurazioni private:

Per la prima sezione:

l'avv. Camillo Curti, come membro effettivo, in rappresentanza delle imprese esercenti l'assicurazione sulla vita.

Per la seconda sezione:

il dott. Ettore Columba, come membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

il dott. Giorgio Rosso, come membro effettivo, in rappresentanza degli armatori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1972
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 11

(3800)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 10 novembre 1971, n. 582, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante degli autotrasportatori per conto di terzi;

Considerato che effettivamente l'autotrasporto per conto di terzi ha importanza assai notevole in provincia di Piacenza, ove le aziende del settore sono 1720, con 4284 autocarri e rimorchi per la portata complessiva di q. 377.243, tanto che la provincia stessa è al primo posto nella graduatoria nazionale per il numero degli autoveicoli adibiti al trasporto per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore degli autotrasporti per conto di terzi fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(3223)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Modifiche allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, che modifica ed integra la legge suddetta;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 785;

Visto il decreto interministeriale in data 15 novembre 1966, pubblicato, unitamente allo statuto consortile, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 2 dicembre 1966, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, con la quale è stata costituita la provincia di Pordenone;

Considerato che i comuni direttamente danneggiati e gli altri territorialmente interessati alle sedi di agglomerazione industriale del Consorzio, già facenti parte della provincia di Udine, ricadono ora tutti nella provincia di Pordenone;

Che pertanto il consorzio deve assumere la denominazione di consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone;

Vista la deliberazione n. 7 adottata dall'assemblea del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine in data 15 marzo 1971;

Visto l'art. 12, lettera « m » dello statuto;

Visto in particolare l'art. 19-*bis*, comma secondo, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine viene modificata in « Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone ».

Art. 2.

Lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine viene modificato secondo il testo che si allega e che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone

Art. 1.

E' costituito, con sede legale in Maniago, il consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, previsto dal secondo comma dell'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Fanno parte del consorzio:

la provincia di Pordenone;

la camera di commercio, industria e agricoltura di Pordenone;

i comuni di Erto Casso, Cimolais, Claut e Maniago;

il consorzio dei comuni appartenenti al comprensorio urbanistico della provincia di Pordenone di cui al decreto ministeriale dei lavori pubblici del 17 novembre 1964, n. 5564.

Saranno successivamente ammessi a far parte del consorzio i comuni della provincia di Pordenone territorialmente interessati alle sedi di agglomerazione che verranno determinate con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, in base al piano comprensoriale per la detta provincia di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, approvato con decreto interministeriale 27 maggio 1969, n. 837.

Possono inoltre far parte del consorzio altri enti sia pubblici sia di natura privata, che siano interessati alla ricostruzione delle zone danneggiate dalla catastrofe del Vajont ed allo sviluppo economico e sociale del comprensorio indicato al precedente comma.

Art. 2.

Il consorzio ha la durata di anni 30, che può essere prorogata alla scadenza.

Art. 3.

Il consorzio ha lo scopo di realizzare il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone previsto dall'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, secondo le norme particolari previste dalla legge 26 giugno 1965, n. 785.

Il comprensorio territoriale del consorzio, in sede di prima attuazione, sarà costituito dalle sedi di agglomerazione dei comuni di Erto Casso, Cimolais, Claut e Maniago, determinate ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 785, concernente modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Spetta al consorzio provvedere all'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate alle sedi di agglomerazione industriale, nonchè alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse e alle loro destinazioni in base ai piani di assegnazione da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, tenendo in considerazione le istanze delle aziende distrutte o comunque danneggiate, compatibilmente con le esigenze di una razionale sistemazione delle aziende richiedenti in ciascuna sede di agglomerazione.

Inoltre il consorzio delibera sui progetti presentati dalle nuove imprese che chiedono di insediarsi nel nucleo di industrializzazione ai sensi dell'art. 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e li sottopone al Ministero della industria e del commercio per l'assegnazione del contributo e del finanziamento previsti alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo.

Il consorzio può assumere qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, compresa la facoltà di contrarre mutui e di effettuare ogni altra operazione finanziaria.

Art. 4.

Il patrimonio del consorzio è costituito dai conferimenti dei partecipanti.

I conferimenti sono determinati nella seguente misura:

Provincia di Pordenone	L.	5.000.000
Camera di commercio, industria e agricoltura di Pordenone	»	3.000.000
Comune di Erto Casso	»	1.000.000
Comune di Cimolais	»	500.000
Comune di Claut	»	500.000
Comune di Maniago	»	750.000
Consorzio comuni appartenenti al comprensorio urbanistico	»	301.920

Il patrimonio sarà inoltre incrementato:

a) dai conferimenti di nuovi membri nella misura che sarà stabilita a norma dell'art. 12;

b) da ulteriori apporti dei consorziati;

c) da eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di enti pubblici che privati.

I proventi del consorzio sono costituiti:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;

b) dalle erogazioni che saranno effettuate dal Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

c) dal realizzo per vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;

d) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai vari proventi di ogni altra prestazione effettuata dal consorzio a favore delle imprese.

Nella prima fase di attività il consorzio potrà utilizzare, salvo successivo reintegro, parte dei conferimenti suddetti per provvedere alle spese indifferibili ed urgenti di organizzazione e di funzionamento.

Art. 5.

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente del consorzio;

d) il collegio dei revisori.

Art. 6.

L'assemblea dei consorziati è costituita:

a) dal presidente del consorzio;

b) dai membri degli enti consorziati, nominati, in armonia ai criteri stabiliti nei successivi commi del presente articolo, tra persone aventi requisiti di provata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

I membri dell'assemblea durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza. Il primo quinquennio avrà termine il 31 dicembre 1971. In caso di impedimento, di dimissione o di revoca di un membro, o di sua nomina a presidente del consorzio ai sensi del successivo art. 8, l'ente consorziato che lo ha nominato provvederà alla sostituzione.

Tutti i consorziati hanno diritto di nominare almeno un membro della assemblea. In ogni caso la nomina di non meno di tre quarti dei componenti dell'assemblea spetta agli enti pubblici.

I membri nominati a norma della lettera *b*) del primo comma sono così distribuiti:

Provincia di Pordenone	n. 5
Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pordenone	» 5
Comune di Erto Casso	» 4
Comune di Cimolais	» 2
Comune di Claut	» 2
Comune di Maniago	» 3
Consorzio comuni appartenenti al comprensorio urbanistico	» 4

Nel caso di ammissione di nuovi enti a norma dell'art 12, lettera *d*) i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principi stabiliti al quarto comma del presente articolo.

L'ammissione di nuovi enti e le eventuali conseguenti variazioni del numero dei componenti l'assemblea e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli enti saranno deliberate dalla assemblea.

Alla seduta dell'assemblea devono essere invitati il provveditore alle opere pubbliche di Trieste ed il prefetto di Pordenone che potranno farsi rappresentare da un funzionario da essi delegato.

Alle riunioni dell'assemblea potranno essere invitati, con solo voto consultivo, un rappresentante delle aziende operanti nelle sedi di agglomerazione ed un rappresentante delle associazioni dei lavoratori in esse occupati, annualmente designati.

Alle seduta dell'assemblea assiste il direttore del consorzio.

Art. 7.

Il consiglio direttivo è composto dal presidente del consorzio e da sei membri eletti dell'assemblea nella sua prima riunione tra i propri componenti.

I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque esercizi;

La scadenza dei consiglieri, in qualunque tempo nominati, si verifica con la rinnovazione dell'assemblea, ma essi rimarranno comunque in carica fino alla loro sostituzione per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione del consorzio.

Alle riunioni del consiglio direttivo devono essere invitati il provveditore alle opere pubbliche di Trieste ed il prefetto di Pordenone che potranno farsi rappresentare da un funzionario da essi delegato.

Alle riunioni del consiglio direttivo potranno essere invitati, con solo voto consultivo, un rappresentante delle aziende operanti nelle sedi di agglomerazione ed un rappresentante delle associazioni dei lavoratori in esse occupati, annualmente designati.

Alle sedute del consiglio assiste il direttore del consorzio.

Art. 8.

Il presidente del consorzio viene eletto dall'assemblea nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti della stessa.

In caso di assenza o di impedimento esso è sostituito da altro membro del consiglio direttivo designato dall'assemblea.

Il presidente dura in carica cinque esercizi.

Si applica per il presidente il disposto di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 9.

Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, designati rispettivamente:

uno effettivo con funzioni di presidente ed uno supplente, dal Ministero dell'industria e del commercio;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero dell'interno;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero del tesoro;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero dei lavori pubblici;

uno effettivo ed uno supplente, dall'assemblea consortile.

Il collegio dura in carica cinque esercizi.

Art. 10.

L'incarico di componente degli organi di cui ai precedenti articoli è incompatibile con lo stato di dipendente retribuito del consorzio.

Art. 11.

Il direttore è nominato dall'assemblea a seguito di apposito concorso per titoli bandito dal consorzio.

In attesa dell'espletamento di tale concorso, l'assemblea può affidare le funzioni di direttore interinalmente a persona avente specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali.

Art. 12.

Spetta all'assemblea:

a) deliberare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) deliberare i criteri e le modalità per l'espletamento delle attività dell'ente;

c) deliberare il regolamento organico del personale e quello dei servizi istituzionali dell'ente;

d) deliberare l'ammissione al consorzio dei comuni indicati al terzo comma dell'art. 1, nonchè i rispettivi conferimenti;

e) deliberare l'ammissione degli altri enti previsti al quarto comma dell'art. 1 e determinare i relativi conferimenti;

f) procedere, a seguito delle deliberazioni di cui alla precedente lettera, alle eventuali variazioni nella rappresentanza di ciascun ente consorziato in seno all'assemblea, in modo da assicurare il rispetto della norma indicata al quarto comma dell'art. 6;

g) designare un membro effettivo ed uno supplente del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 9.

h) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la proroga, ai sensi dell'art. 2 e l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, provvedendo in quest'ultimo caso alla nomina del liquidatore;

i) deliberare circa l'incarico di direttore nei casi previsti dal secondo comma del precedente art. 11;

l) deliberare la contrattazione di mutui e le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3;

m) deliberare circa le eventuali modifiche al presente statuto, salvo la approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 13.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno.

L'assemblea viene inoltre convocata dal presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal consiglio direttivo, dal collegio dei revisori o da almeno la metà dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata, spedita ai singoli membri almeno 8 giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a 3 giorni.

Art. 14.

Spetta al consiglio direttivo sovraintendere all'attività del consorzio.

In particolare il consiglio:

a) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi unitamente ad una relazione illustrativa, da sottoporre rispettivamente all'approvazione dell'assemblea non oltre il 30 novembre ed il 31 marzo;

b) propone i piani di assegnazione delle aree previsti dal terzo comma dell'art. 3;

c) provvede alla nomina del personale, salvo quanto disposto dai precedenti articoli nei riguardi del direttore;

d) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza dell'assemblea dei consorziati.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio; convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie della assemblea consorziale, nonchè quelle del consiglio direttivo; vigila sulla attività del consorzio; esercita funzioni a lui eventualmente delegate dall'assemblea consorziale e dal consiglio direttivo.

Art. 16.

Il collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redige su di essi le proprie relazioni per l'assemblea consorziale ed effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile del consorzio.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni 3 mesi e assiste alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea consorziale.

Il presidente del collegio dei revisori, od un membro effettivo da lui incaricato, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 17.

L'assemblea consortile e il consiglio direttivo sono validamente costituiti quando è presente la metà più uno dei rispettivi componenti.

Salvo il caso previsto dalla lettera *h)* dell'art. 12, le deliberazioni dei predetti organi sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale, se espresso, il voto del presidente.

Art. 18.

Il direttore sovraintende a tutti gli uffici del consorzio e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.

Propone ai componenti organi del consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 19.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 19-*ter* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il consorzio sottoporrà i progetti ed i preventivi di spesa relativi alle opere di sua pertinenza all'approvazione del provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, al quale è pure demandata, ai sensi di detto articolo, la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere medesime.

Entro i limiti dei detti progetti e preventivi di spesa il consorzio provvede ai pagamenti di competenza in base agli stati di avanzamento debitamente approvati, utilizzando i proventi di cui al precedente art. 4, comma quarto, lettera *b)*.

Art. 21.

Il consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e del commercio.

Al suddetto Ministero saranno trasmesse, per l'esercizio dei compiti di cui sopra, tutte le deliberazioni dell'assemblea dei consorziati e del consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea concernenti le materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)* dell'art. 12 del presente statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Tali deliberazioni si intendono approvate se il Ministero dell'industria e del commercio nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 12 saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro.

Art. 22.

Per quanto altro non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3307)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia Maritano della dott.ssa Jole Cucco, sito in Racconigi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2090 in data 27 marzo 1958, la ditta Farmacia Maritano della dott.ssa Jole Cucco fu autorizzata a produrre, nel laboratorio annesso a farmacia sito in Racconigi (Cuneo), via Morosini, 2, la specialità medicinale chimica in polvere denominata Viozilminton;

Vista la lettera in data 30 novembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 maggio 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmacia Maritano della dott.ssa Jole Cucco l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Racconigi (Cuneo), via Morosini, 2, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2090 del 27 marzo 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Cuneo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3341)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina della ditta Laboratorio bio-chimico dott. L. Pozzi & C., sita in Siena.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 486 in data 11 marzo 1956 la ditta Laboratorio bio-chimico dott. L. Pozzi & C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Siena, via Banchi di Sopra, 6, le specialità medicinali biologiche Pen-Co; dentifricio alla penicillina; coni dentali; vaccino antinfluenzale e vaccino antiparotitico;

Vista la lettera in data 5 novembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio bio-chimico dottor L. Pozzi & C. su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina sita in Siena, via Banchi di Sopra, 6, concessa con decreto A.C.I.S. n. 486 dell'11 marzo 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Siena è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3342)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici in sciroppi e ad inflaconare olii medicinali, acqua ossigenata e glicerina nell'officina farmaceutica, sita in Crotone, della ditta Fargam - Laboratorio farmaco galenico meridionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2971 in data 9 giugno 1962 la ditta Fargam - Laboratorio farmaco galenico meridionale fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Crotone (Catanzaro), via Vittorio Veneto, 2ª traversa, preparati galenici limitatamente agli sciroppi ed all'inflaconamento di olii medicinali, acqua ossigenata e glicerina;

Vista la lettera del medico provinciale di Catanzaro n. 11537 in data 27 novembre 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Fargam - Laboratorio farmaco galenico meridionale, l'autorizzazione a produrre preparati galenici in sciroppi e ad inflaconare olii medicinali, acqua ossigenata e glicerina, nell'officina farmaceutica sita in Crotone (Catanzaro), via Vittorio Veneto, 2ª traversa, concessa con decreto ministeriale n. 2971 del 9 giugno 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Catanzaro è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta I.N.S.E.A. (Industria nazionale specialità & affini), con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. numeri 116 e 117 in data 12 marzo 1955 la ditta I.N.S.E.A. (industria nazionale specialità & affini) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova-Nervi, via Oberdan, n. 76-*A*, specialità medicinali chimiche e biologiche, limitatamente alle preparazioni in sciroppo, fiale e compresse;

Vista la lettera del medico provinciale di Genova numero 2931, in data 28 ottobre 1970, nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata non è più ubicata nei locali adibiti ad altri usi di via Oberdan n. 76-*A*;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta I.N.S.E.A. (Industria nazionale specialità & affini) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Genova-Nervi, via Oberdan, 76-*A*, concessa con decreti A.C.I.S. numeri 116 e 117 del 12 marzo 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico STER, sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. numeri 278 e 346 in data 29 luglio e 3 ottobre 1955 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico STER fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Guglielmo Oberdan n. 27, rispettivamente specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni di fialettaggio, soluzioni in genere, pomate, ovuli, supposte e candelette e preparati galenici in fiale, soluzioni in genere, pomate, ovuli, supposte e candelette;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico STER l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Guglielmo Oberdan, 27, concessa con decreti A.C.I.S. numeri 278 e 346 del 29 luglio e del 3 ottobre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3335)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta A. Saita, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 29 agosto 1952 e 29 luglio 1956 la ditta A. Saita fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, piazza Dergano, 9, specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 29 novembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta A. Saita su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche, nell'officina sita in Milano, piazza Dergano, 9, concessa con decreti A.C.I.S. del 29 agosto 1952 e del 29 luglio 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3336)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Spiga e Villalta S.r.l., sita in Verona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2672 in data 7 marzo 1960 la ditta Spiga e Villalta S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Verona, via Filippini, 13, preparati galenici;

Vista la lettera del medico provinciale di Verona numero 103214 in data 11 novembre 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Spiga e Villalta S.r.l. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Verona, via Filippini, 13, concessa con decreto ministeriale n. 2672 del 7 marzo 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3340)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio biochimico livornese, sita in Livorno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2946 in data 13 marzo 1962 la ditta Laboratorio biochimico livornese fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Livorno, via Giuseppe Verdi, 62, specialità medicinali biologiche limitatamente a quella denominata Fermenti lattici Stoppa, purchè registrati;

Vista la lettera del medico provinciale di Livorno numero 85/3523/4 in data 25 novembre 1971 nella quale

si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio biochimico livornese l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Livorno, via Verdi, 62, concessa con decreto ministeriale n. 2946 del 13 marzo 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Livorno è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3337)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Valmorea (già Ghielmetti Gianluigi), sita in Valmorea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali numeri 2851 e 2895 rispettivamente in data 7 giugno 1961 e 6 ottobre 1961 la ditta Farmaceutici Valmorea (già ditta Ghielmetti Gianluigi) fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Valmorea (Como), via Roma, 29, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici limitatamente alle preparazioni di pomate, supposte, polveri, compresse e soluzioni in genere;

Vista la lettera in data 5 novembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmaceutici Valmorea (già Ghielmetti Gianluigi) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Valmorea (Como), via Roma, 29, concessa con decreti ministeriali numeri 2851 e 2895 del 7 giugno 1961 e del 6 ottobre 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Como è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3346)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Autorizzazione alla società « Barton, Mayhew e Turquand Youngs », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Barton, Mayhew e Turquand Youngs », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Barton, Mayhew e Turquand Youngs », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(3569)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Marzano Ubaldo, sita in Lecce.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2647 in data 1° ottobre 1959 la ditta Marzano Ubaldo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Lecce, via Filippo Briganti, 13, specialità medicinali e preparati galenici, limitatamente alle soluzioni in genere;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 18 novembre 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Marzano Ubaldo l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici

nell'officina farmaceutica sita in Lecce, via Filippo Briganti, 13, concessa con decreto ministeriale n. 2647 del 1° ottobre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Lecce è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e materie prime biologiche nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. P. Blasina S.r.l., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4494 in data 9 dicembre 1968 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. P. Blasina S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ettore Ponte, 40, prodotti chimici usati in medicina ivi comprese le materie prime biologiche;

Vista la lettera in data 17 maggio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. P. Blasina S.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e materie prime biologiche nell'officina sita in Milano, via Ettore Ponti, 40, concessa con decreto ministeriale n. 4494 del 9 dicembre 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,15 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 14 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3222)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Misura del contributo di vigilanza, per l'anno 1971, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1970, dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico, modificato dall'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1971 della misura del contributo di vigilanza dovuto

dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1971, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1970 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,30 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(3224)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Modalità per la emissione del documento prescritto dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e per la tenuta dei registri previsti dagli articoli 3 e 4 della stessa legge.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 11 e 31 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, recante « Modificazioni al regime fiscali di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione »;

Decreta:

Art. 1.

Il documento commerciale che ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, deve accompagnare gli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui all'art. 1 della legge medesima, qualunque sia la quantità trasportata, deve essere numerato progressivamente, anche con numerazione giornaliera.

Il documento commerciale deve indicare la data di inizio del trasporto, le generalità del mittente e del destinatario, la ubicazione dei rispettivi impianti, la qualità e quantità del prodotto.

Copia di detto documento deve essere allegata ai registri di cui ai successivi articoli 2 e 4.

Art. 2.

Il registro di allibramento, istituito con l'art. 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, alla cui tenuta sono obbligati i titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e dei depositi assimilati ai doganali di proprietà privata, deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'ufficio finanziario preposto alla vigilanza dello stabilimento o del deposito.

La vidimazione del registro consiste nell'applicare il timbro dell'ufficio su ciascun foglio numerato progressivamente. Il registro potrà essere costituito anche da schede o fogli mobili, numerati progressivamente.

Art. 3.

I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, devono annotare nel registro di allibramento di cui al precedente art. 2, distintamente per qualità, le quantità complessive delle partite di oli combustibili estratte nella giornata, con riferimento ai singoli documenti commerciali emessi.

Le quantità di oli combustibili estratte ed annotate, come sopra, nell'apposito registro, devono coincidere giornalmente con le risultanze della documentazione fiscale esistente presso gli uffici finanziari di fabbrica o doganali.

Art. 4.

Il registro di carico e scarico, istituito con l'art. 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, alla cui tenuta sono obbligati i titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili, costituito anche da schede o fogli mobili, numerati progressivamente, deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio con le medesime modalità di cui all'articolo 2.

Art. 5.

I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili devono annotare nel registro di cui al precedente art. 4:

dalla parte del carico distintamente per qualità, le quantità delle singole partite ricevute giornalmente annotando gli estremi dei documenti commerciali che accompagnano la merce;

dalla parte dello scarico, distintamente per qualità, le quantità complessive giornalmente estratte, annotando gli estremi dei singoli documenti commerciali emessi a scorta della merce.

Art. 6.

I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili che si avvalgono delle facoltà loro concesse dall'art. 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, sono tenuti ad annotare sul registro di cui al precedente art. 4, sulla base di un documento interno, le deficienze, le eccedenze, nonchè le quantità di oli combustibili utilizzati per i propri consumi interni.

Tali documenti, datati e numerati progressivamente, devono essere allegati al predetto registro.

Art. 7.

Nel caso di trasporto collettivo di olio combustibile con autobotti munite di contatore volumetrico, l'impianto speditore emette, in duplice copia, un documento commerciale cumulativo, intestato a « destinatari diversi », contenente le altre indicazioni di cui al precedente art. 1, corredato di singoli documenti commerciali, anch'essi in duplice copia, per quanti sono i destinatari della merce, mancanti soltanto dell'indicazione della quantità.

I documenti commerciali cumulativi saranno numerati progressivamente come stabilito nel precedente art. 1.

Il numero distintivo di detto documento sarà riportato sui relativi documenti parziali, che saranno contraddistinti anche da una propria sottonumerazione progressiva.

Per la registrazione del documento cumulativo sul registro di allibramento o su quello di carico e scarico saranno osservate, rispettivamente, le norme stabilite dai precedenti articoli 3 e 5.

L'incaricato del trasporto, man mano che effettua le singole consegne, provvede a completare l'originale e la copia dei documenti parziali con l'indicazione della quantità di prodotto consegnata, rilevata dal contatore volumetrico, e ad annotare le quantità stesse sul documento cumulativo con riferimento ai numeri distintivi dei relativi documenti parziali.

L'incaricato del trasporto provvede, quindi, a consegnare al destinatario della merce un esemplare del documento parziale relativo alla partita di prodotto allo stesso consegnata.

A trasporto avvenuto, l'incaricato provvede a restituire all'impianto speditore il documento commerciale cumulativo debitamente completato, corredato del secondo esemplare dei relativi documenti parziali.

L'impianto speditore ricevuti gli anzidetti documenti, provvede ad allegarli ai relativi registri a giustificazione delle scritturazioni eseguite.

Gli eventuali quantitativi di prodotto residuati nella autobotte, risultanti dalla differenza tra la quantità indicata nel documento cumulativo e quella complessivamente consegnata, possono essere reintrodotti nel deposito libero speditore mediante assunzione in carico nel registro di carico e scarico di cui al precedente art. 4, con riferimento agli estremi del documento commerciale cumulativo, sul quale deve essere annotata la quantità residuata nell'autobotte.

Art. 8.

Le aziende commerciali titolari di depositi liberi possono istituire presso gli stabilimenti di produzione, i depositi doganali, quelli ad essi assimilati nonchè presso i depositi liberi, un deposito contabile di transito per consentire alle medesime la diretta emissione dei documenti commerciali per la consegna degli oli combustibili alla propria clientela.

Le ditte interessate devono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla circoscrizione doganale, cui è devoluta la vigilanza sull'impianto presso il quale intendono istituire il deposito contabile, apposita istanza in carta legale, corredata di fotocopia autentica di licenza fiscale di esercizio di un proprio deposito libero di oli minerali.

Ottenuta l'autorizzazione, le ditte devono munirsi del registro di carico e scarico previsto dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, previamente vidimato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Su detto registro il carico è costituito sulla base dei documenti commerciali di cui al precedente articolo 1 emessi dal titolare dell'impianto presso il quale è istituito il deposito contabile e lo scarico dai documenti commerciali emessi, ai sensi dello stesso art. 1, dal titolare del deposito contabile.

Art. 9.

I registri devono essere scritturati senza correzioni o raschiature.

Le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale, in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il 26 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

(3712)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2810/70 in data 20 aprile 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Padova ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Saletto-Santa Margherita dell'Adige », dell'estesa di km. 2 + 318 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1319 del 7 settembre 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2 + 318, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3485)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1971, n. 65, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla provincializzazione

della strada lungo la valle del Bradano, tronco dalla provinciale n. 209 alla strada statale n. 96 (Barese), dell'estesa di km. 5 + 874;

Visto il voto in data 7 settembre 1971, n. 1320, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola possa essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di chilometri 5 + 874 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3486)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi, previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali, rimesse dalla Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 0002398 del 1° febbraio 1971;

Rilevato che dai predetti verbali non risulta essere stato eletto il sindaco supplente in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio, previsto, altresì, dal succitato art. 22, lettera *a*);

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 16 giugno 1971, quali si desumono dal verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 0012172 del 18 giugno 1971;

Ritenuto di dover provvedere, per esigenze funzionali, al rinnovo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza, scaduto per trascorso quadriennio, con riserva, peraltro, di procedere all'integrazione dello stesso non appena la competente assemblea dei delegati della predetta cassa mutua effettuerà la prescritta designazione elettiva del sindaco supplente in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza è così composto:

Cuscino Ugo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 18 giugno 1970 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Clemente Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 18 giugno 1970 in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Mitidieri Giuseppe, sindaco effettivo e Consolo Oronzo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3226)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Classificazione tra le provinciali di tredici strade in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere n. 5308/70 e 2810/70 in data 20 aprile 1970, con le quali l'amministrazione provinciale di Padova ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali delle seguenti tredici strade:

1) « Vaccarino-strada statale n. 47 » (comunale) estesa . . . . km. 0 + 705
2) « Casa Rossetto - strada statale n. 47 » (variante di strada provinciale) estesa . . . . » 3 + 185
3) « Arzercavalli-Candiana » (comunale) estesa . . . . » 2 + 420
4) « Ponte della Fabbrica-Albignasego » (comunale) estesa . . . . . . » 3 + 100
5) « Pelosa » dalla strada provinciale n. 13 alla strada provinciale n. 72 (comunale) estesa . . . . » 1 + 872
6) « Massanzago-incrocio strada provinciale n. 88 con la strada provinciale n. 10 » (comunale) estesa . . . . . . » 4 + 470
7) « Prolungam. diramazione strada provinciale n. 34 Bronzola fino alla strada provinciale n. 88 » (comunale) estesa . . » 1 + 414
8) « Loreggia - Carpane - Sanguettara-strada provinciale n. 78 » (comunale) estesa . . . . » 7 + 134
9) « Campagnola di Brugine-Piove di Sacco » (comunale) estesa . . . . . . » 3 + 750
10) « Terrassa padovana - Arzercavalli » (comunale) estesa . . . . . . » 3 + 000
11) « San Pietro Viminario-Vanzo » (comunale) estesa . . . . » 3 + 200

12) « Grantorto-strada statale n. 53 » (comunale) estesa . . km. 3 + 639
13) « Treponti - Luvigliano - Torreglia con diramazione via Zara » (comunale) estesa . . . . » 4 + 732

Totale . . . km. 42 + 621

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 25 maggio 1971, n. 570, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole in proposito;

Ritenuto che le strade stesse possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 42 + 621 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3487)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Compiti e funzioni del Centro nazionale per la trasfusione del sangue.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, che istituisce in Roma il Centro nazionale per la trasfusione del sangue, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono affidati alla Croce rossa italiana che vi provvede con gestione separata, utilizzando le attrezzature già predisposte allo scopo dalla Croce rossa stessa;

Visto lo stesso articolo con il quale il Ministero della sanità deve affidare al Centro nazionale per la trasfusione del sangue compiti di ricerca, di consulenza tecnica, di addestramento ed aggiornamento per medici e tecnici nei servizi trasfusionali, nonchè la funzione di Centro di riferimento per i gruppi sanguigni;

Visto il regolamento per l'attuazione della citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 in data 24 agosto 1971;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1971, n. 176, concernente le « Direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati, dei sieri e reattivi emodiagnostici e per le apparecchiature per la trasfusione »;

Considerata la opportunità di precisare i compiti che il Ministero della sanità deve affidare al Centro nazionale per la trasfusione del sangue;

Ravvisata la necessità di stabilire la disciplina relativa alla funzione di centro di riferimento per i gruppi sanguigni, tenuto conto dei naturali rapporti che debbono instaurarsi tra il Centro nazionale per la trasfusione del sangue e gli altri centri e della funzione di indirizzo e coordinamento tecnici spettanti al Centro nazionale;

Decreta:

Il Centro nazionale per la trasfusione del sangue deve provvedere, oltre alle operazioni di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonchè a quelle relative alla produzione ed alla distribuzione dei derivati del sangue a lunga conservazione per uso profilattico, terapeutico e diagnostico, ai compiti sotto elencati:

a) fornisce gli elementi e le valutazioni tecniche e scientifiche necessarie al Ministero della sanità per emanare direttive o raccomandazioni per l'aggiornamento dell'organizzazione, delle attrezzature e delle tecniche pertinenti alla trasfusione del sangue;

b) presta la propria consulenza, per quanto attiene ai problemi trasfusionali ed immunoematologici, agli enti pubblici che ne facciano richiesta ed esegue le ricerche sierologiche dei gruppi sanguigni sui campioni inviati per accertamenti o per segnalazione dai Centri trasfusionali che hanno eventualmente incontrato particolari difficoltà di tipizzazione;

c) raccoglie e conserva sieri rari propri e di altri laboratori e ne dispone, a richiesta, la distribuzione. Svolge inoltre, la funzione di centro di riferimento istituendo, su scala nazionale, una registrazione anagrafica dei donatori appartenenti a gruppi rari;

d) attua la ricerca scientifica in campo immunoematologico e trasfusionale trasmettendo della stessa una annuale relazione illustrativa al Ministero della sanità;

e) svolge ricerche statistiche in campo nazionale raccogliendo da tutti i centri trasfusionali i dati relativi alle varie attività trasfusionali;

f) promuove periodici corsi teorico-pratici di insegnamento e di addestramento per medici e tecnici nonchè di aggiornamento e perfezionamento per il personale medico ed ausiliario dei centri trasfusionali;

g) mantiene relazioni a livello scientifico e culturale con gli altri centri trasfusionali nazionali e con le analoghe istituzioni estere ai fini di un continuo aggiornamento sui più avanzati progressi nella sierologia dei gruppi sanguigni e sulla organizzazione dei servizi trasfusionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3334)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 9 aprile 1952, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 1° luglio 1965 col quale il dott. Edoardo Calleri di Sala è stato nominato presidente del suddetto istituto, con decorrenza della data dello stesso decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie;

Considerato che il dott. Calleri di Sala è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'on. Emanuela Savio è nominata presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3797)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 12 giugno 1968 recante norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi della peste suina classica ed africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza 12 giugno 1968 sullo spostamento dei suidi;

Vista la propria ordinanza 1° dicembre 1968 sulla vaccinazione obbligatoria contro la peste suina classica;

Considerata la favorevole situazione sanitaria degli allevamenti suinicoli nei riguardi delle pesti suine;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 12 giugno 1968, recante norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi della peste suina classica e della peste suina africana, citata nelle premesse, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3308)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona

Con decreo del Ministro per i lavori pubblici n. 773, del 16 febbraio 1972, il prof. Ennio Molon è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona in sostituzione del prof. Piero Nichele dimissionario.

(3571)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 535, del 16 febbraio 1972, il dott. Emilio Ferrante è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila.

(3574)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Dovadola

Con decreto 22 ottobre 1971, n. 581, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del fiume Montone, adiacenti alla via Chiusa, in comune di Dovadola (Forlì), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappali 295 ½ (mq. 2410); 259-*b* (mq. 21); 278-*b* (mq. 28); 260 (mq. 110); 279-*a* (mq. 95); 277 (mq. 67); 284 (mq. 140); 294 (mq. 25); 295 (mq. 220), della superficie complessiva di mq. 3116, ed indicati nell'estratto di mappa con allegata planimetria rilasciata il 17 febbraio 1971, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; estratto di mappa e allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3247)

Variante al piano regolatore generale di Genova

Con decreto ministeriale n. 1533 in data 9 febbraio 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Genova relativa alle zone di rispetto intorno ai forti ed alle mura di cinta.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3244)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 12 febbraio 1972, n. 2590 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Firenze, relativa all'ospedale San Giovanni di Dio in località Torre Galli.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3245)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 12 febbraio 1972, n. 2820 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Firenze per le località Carezzi, Sorgone, Castello.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3246)

Rettifica del decreto ministeriale 6 dicembre 1971 concernente l'approvazione della variante generale al piano regolatore generale del comune di Roma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1080 in data 16 febbraio 1972 è stato rettificato il decreto ministeriale 6 dicembre 1971, n. 4876, relativo alla variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Roma, includendo tra gli atti che ne formano parte integrante altre sette tavole in scala 1 : 10.000, concernenti modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate avverso le previsioni di detta variante.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3243)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno sito in comune di Castello d'Annone

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1971, n. 3183 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 701, sito lungo la strada statale n. 10 in comune censuario di Castello D'Annone, ed identificato nei registri catastali al foglio n. 10, particelle frazionate 379 *b* - *c*.

(3250)

Sdemanializzazione di terreno sito in comune di Ora

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1971, n. 4379 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 2118, sito al km. 422 + 100 della strada statale n. 12 in comune di Ora, costituente una porzione della p. f. 1316/1.

(3251)

Sdemanializzazione di terreno sito in comune di Monguelfo

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1971, n. 3058 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 810, sito in comune di Monguelfo, ed identificato nei registri catastali al foglio n. 7, partita tavolare 135-II, particella frazionata 1545/25.

(3252)

Sdemanializzazione di casa cantoniera con annesso terreno, in comune di Isolato

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1971, n. 1349 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. della casa cantoniera detta « della Sommità » con annesso terreno della superficie di mq. 1.650, sita lungo la strada statale n. 36 al km. 148 + 758 in comune di Isolato, ed identificata nei registri catastali al foglio n. 4, n. 8.

(3248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Taralli Romano avverso la decisione adottata dal provveditore agli studi di Chieti il 23 gennaio 1969, con la quale era stato rigettato un ricorso del medesimo avverso il mancato conferimento di una supplenza di disegno tecnico presso l'istituto tecnico industriale di Lanciano per l'anno scolastico 1968-69.

(3323)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 267, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 settembre 1968 dal prof. Nicola Di Salvio, avverso il provvedimento ministeriale n. 2832 del 7 marzo 1968 con il quale è stato dispensato dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova.

(3235)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 364, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 settembre 1968 dal prof. Pierucci Ferdano Luigi, avverso la mancata inclusione nella graduatoria provinciale degli aspiranti all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie della provincia di Massa-Carrara.

(3236)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 368, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 gennaio 1968 dalla prof.ssa Tullio Edda nata Spizzo, avverso la decisione 10 luglio 1967 della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Udine.

(3240)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 254, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal prof. Reale Calogero avverso la decisione n. 160 del 9 agosto 1968 della commissione provinciale ex art. 5 della legge 19 marzo 1958, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Catania, con la quale veniva respinto il ricorso del medesimo prof. Reale, avverso la mancata inclusione nelle graduatorie degli aspiranti all'incarico per l'insegnamento, presso gli istituti tecnici industriali, di meccanica e macchine, tecnologia e laboratorio, disegno tecnico.

(3321)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 246, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Aceto Gennaro avverso la decisione adottata dalla commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il provveditorato agli studi di Latina, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, con la quale veniva respinto il gravame gerarchico dallo stesso presentato avverso la nomina a supplente annuale di geografia anzichè a incaricato nell'istituto tecnico commerciale di Formia, per l'anno scolastico 1962-63.

(3322)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 357, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Cesarina Alcamisti Testi per l'annullamento della decisione adottata in data 29 dicembre 1966 dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Trapani, con la quale veniva respinto un precedente ricorso della stessa insegnante concernente il provvedimento di nomina triennale conferitale per 9 ore settimanali per l'insegnamento della dattilografia nell'istituto professionale per il commercio della stessa città.

(3324)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 233, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 3 giugno 1967 dal prof. Giuseppe Bruno, avverso il provvedimento di recupero della somma di L. 4.582.235 indebitamente percepita.

(3579)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 ottobre 1968 dalla prof.ssa Clara Cerboni, avverso il mancato riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione di una infermità, per causa di servizio derivatale da un incidente occorsole durante lo svolgimento della sua attività didattica.

(3237)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 255, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Presta Angelo Salvatore avverso la decisione adottata nella seduta del 9 dicembre 1966 dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Roma.

(3320)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 234, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 novembre 1968 dalla prof.ssa Vettore Silvana nata Vitali, avverso l'esclusione dalla graduatoria provinciale dei non abilitati all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, disposta dal provveditore agli studi di Vicenza.

(3238)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 235, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 aprile 1968 dalla prof.ssa Licata Scaccia Elisabetta, avverso la nomina conferita alla prof.ssa Messina Mezzatesta Gaetana per l'insegnamento di materie letterarie presso la scuola media di Montemaggiore Belsito (Palermo) nell'anno *scolastico 1967-68.*

(3239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 1° marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,15	587,15	587,55	587,15	587,30	587,15	587,30	587,15	587,15	587,15
Dollaro canadese	587 —	587 —	587,30	587 —	587,10	587 —	587,25	587 —	587 —	587 —
Franco svizzero	151,66	151,66	151,65	151,66	151,50	151,65	151,62	151,66	151,66	151,65
Corona danese	84,15	84,15	84,18	84,15	84,10	84,15	84,16	84,15	84,15	84,10
Corona norvegese	88,725	88,725	88,71	88,725	88,60	88,75	88,74	88,725	88,72	88,70
Corona svedese	122,685	122,685	122,7050	122,685	122,30	122,65	122,69	122,685	122,68	122,65
Fiorino olandese	184,98	184,98	185,10	184,98	185 —	184,98	185 —	184,98	184,98	184,95
Franco belga	13,4025	13,4025	13,40	13,4025	13,40	13,40	13,4035	13,4025	13,40	13,40
Franco francese	115,93	115,93	115,98	115,93	115,70	115,92	115,9050	115,93	115,93	115,90
Lira sterlina	1530,30	1530,30	1530 —	1530,30	1530 —	1530,30	1530,50	1530,30	1530,30	1530,30
Marco germanico	184,46	184,46	184,55	184,46	184,10	184,45	184,415	184,46	184,46	184,45
Scellino austriaco	25,3480	25,3580	25,34	25,3480	25,38	25,35	25,3450	25,3480	25,34	25,35
Escudo portoghese	21,695	21,695	21,68	21,695	21,50	21,65	21,67	21,695	21,69	21,70
Peseta spagnola	8,9110	8,9110	8,92	8,9110	8,90	8,91	8,9110	8,9110	8,91	8,90

Media dei titoli del 1° marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Ricostruzione)	92,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
» 5 % (Città di Trieste)	93,80
» 5 % (Beni esteri)	93,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,75
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,35
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,225
Dollaro canadese	587,125
Franco svizzero	151,64
Corona danese	84,155
Corona norvegese	88,732
Corona svedese	122,687
Fiorino olandese	184,99
Franco belga	13,403
Franco francese	115,917
Lira sterlina	1530,40
Marco germanico	184,437
Scellino austriaco	25,346
Escudo portoghese	21,682
Peseta spagnola	8,911

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 286, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Ricci Gina in Caramanica in data 29 marzo 1968 è stato accolto.

(3241)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 62, l'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in agro di Siracusa, della superficie complessiva di ha. 37.38.16, riportato alla partita 3641, foglio n. 112, mappale 40,77 di proprietà della signora Sesto Giuseppa in Salibra per ha. 13.43.66 e partita 3490, foglio n. 112, mappali 37, 74, 34, 36, 80, 58 e 59 e partita 3542, foglio n. 112, mappali 63, 39, 75 e 41 di proprietà dei fratelli Antonio e Luigi Salibra per ha. 24.16.01.

(3285)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sermoneta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 17 novembre 1971, n. 2416, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 300, sito in comune di Sermoneta, riportato al catasto del comune di Sermoneta al foglio n. 7, partita 3/ad.

(3253)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ottaviano

Con decreto interministeriale 13 dicembre 1971, n. 3329 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno della superficie complessiva di Ha 6.44.54, iscritto nel catasto del comune di Ottaviano (Napoli) ai fogli numeri 1, 10 e 15.

(3254)

Sostituzione del segretario del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Con decreto in data 12 febbraio 1972, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha provveduto a nominare segretario del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, l'ispettore generale dott. Corrado Montoneri, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Adelmo Petti, dimissionario.

(3286)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica di Predappio, con sede in Forlì

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1971, n. 3088, registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 1972 al registro n. 1, foglio n. 326, il comprensorio del consorzio di bonifica di Predappio, con sede in Forlì, è stato ampliato di Ha. 7.714, per effetto della fusione, per incorporazione, del consorzio di bonifica del bacino del torrente Voltre.
Pertanto il comprensorio consorziale del Consorzio di bonifica di Predappio risulta ora di Ha. 100.974.

(3368)

Determinazione delle superfici dei comprensori del consorzio di bonifica Alto Tartaro Tione ed influenti e di quello Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, che assume una nuova denominazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 gennaio 1972, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 1972, al registro n. 3, foglio n. 91, al consorzio di bonifica Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi viene attribuita la nuova denominazione di consorzio di bonifica « Valli Grandi e Medio Veronese » e le superfici dei comprensori dei consorzi di bonifica Alto Tartaro Tione ed influenti e del citato Valli Grandi e Medio Veronese, a seguito di rettifiche, vengono rispettivamente determinate in ettari 25.667.30.90 ed Ha 58.768.92.01.

(3580)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1972, registro n. 3 Finanze, foglio n. 372, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso prodotto in data 24 settembre 1969 dal sig. Caliendo Angelo Raffaele avverso il decreto ministeriale n. 7029 del 25 novembre 1968, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 21.

(3283)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1972, registro n. 3 Finanze, foglio n. 371, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso prodotto in data 24 settembre 1969 dal sig. Autolino Aniello avverso il decreto ministeriale n. 7242 del 27 novembre 1968, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 21.

(3284)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Asti Nord », con sede in Piovà Massaia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1972 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Asti Nord », con sede in Piovà Massaia (Asti), composto dai signori: dott. Rosario Piro, presidente; dott. Antonio Santoro e Alberto Raverdino, membri.

(3242)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti »

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1972, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti », con sede in Cisterna d'Asti (Asti), è stata prorogata fino al 31 marzo 1972.

(3577)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roccasicura terza », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1972, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza » con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 giugno 1972.

(3578)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1972, la gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino, è stata prorogata fino al 30 aprile 1972.

(3325)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consumo del popolo », con sede in Castione Andevenno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1972, la gestione commissariale della società cooperativa « Consumo del Popolo », con sede in Castione Andevenno (Sondrio), è stata prorogata fino al 30 maggio 1972.

(3576)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 12 luglio 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria di Pasquale Valenzise, il 5 luglio 1971 in Polistena (Reggio Calabria). — Direttore di istituto di credito, non esitava, malgrado l'età avanzata, ad affrontare con pronta e coraggiosa determinazione alcuni malviventi armati, che avevano fatto irruzione nell'istituto a scopo di rapina, riuscendo a disarmarne uno. Il suo eroico comportamento provocava l'intervento di altri ardimentosi ed il disorientamento dei malfattori, che, dopo violenta reazione armata, si davano a precipitosa fuga, Pur ferito mortalmente, in un ultimo, supremo slancio, cercava di inseguire i rapinatori, finchè si accasciava esanime al suolo. Fulgido esempio di eccezionale sprezzo del pericolo e di incondizionato attaccamento al dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Alla memoria di Francesco Iemma, il 5 luglio 1971 in Polistena (Reggio Calabria). — Dipendente di istituto di credito, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare coraggiosamente, insieme col direttore dell'istituto ed un altro collega, alcuni malviventi, che avevano fatto irruzione nell'istituto a scopo di rapina, costringendoli, infine, a darsi a precipitosa fuga, dopo violenta reazione armata. In tale circostanza veniva colpito mortalmente, dando alta attestazione di eccezionali virtù civiche e facendo olocausto della propria vita ai più nobili ideali di attaccamento al dovere.

Alla memoria di Francesco Scarano, il 5 luglio 1971 in Polistena (Reggio Calabria). — Dipendente di istituto di credito, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare coraggiosamente, insieme col direttore dell'istituto ed un altro collega, alcuni malviventi, che avevano fatto irruzione nell'istituto a scopo di rapina, costringendoli, infine, a darsi a precipitosa fuga, dopo violenta reazione armata. In tale circostanza veniva colpito mortalmente, dando alta attestazione di eccezionali virtù civiche e facendo olocausto della propria vita ai più nobili ideali di attaccamento al dovere.

(3376)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) Il sig. Pietro Carta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ballao (Cagliari).

2) Il sig. Angelino Oggianu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro).

3) Il sig. Giuseppe Mura è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro).

4) Il sig. Pietrino Giagheddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuchis (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Governatore: CARLI

(3255)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il sig. Achille Grignoli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Governatore: CARLI

(3256)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° febbraio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno (Perugia), in liquidazione coatta, il rag. Francesco Belati è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(3257)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 5 febbraio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), in liquidazione coatta, il geom. Iginio Lanza è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(3258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato nazionale, per titoli ed esami, a duecentosessantaquattro posti di ostetrica nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della scuola di ostetricia di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sulla carriera delle ostetriche in servizio nelle cliniche universitarie;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare l'art. 3 e l'art. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1970, n. 380, risultano disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche sessantaquattro posti di ostetrica e che detti posti, unitamente a quelli recati in aumento nello stesso ruolo del suddetto art. 3, debbono essere conferiti mediante concorso nazionale riservato per esami e per titoli;

Considerato, altresì, che l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha determinato la consistenza organica della carriera di concetto delle ostetriche complessivamente in trecento unità e che, di conseguenza, si rende necessario operare una riduzione dei posti da mettere a concorso, in conformità della nuova situazione determinatasi per effetto della disposizione del già citato art. 79;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato nazionale, per titoli ed esami, a n. 264 (duecentosessantaquattro) posti di ostetrica nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della scuola di ostetricia di Venezia.

A tale concorso possono prendere parte le ostetriche che, alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1970, n. 380, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio, e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508.

Si prescinde, peraltro, dal limite di età.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, altresì i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il godimento dei diritti politici;

c) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui al presente articolo e i titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione V, per il normale tramite gerarchico, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda le aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data, luogo di nascita e di residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il diploma di ostetrica;

g) di essere disposte, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano state destituite o dispensate da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decadute per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nelle domande di ammissione dovrà essere, inoltre, indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma, che le aspiranti sono tenute ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; per le dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovrà essere allegato:

a) il diploma di ostetrica con il relativo punteggio di cui al precedente art. 1, in originale o in copia autentica su carta legale;

b) lo stato di servizio;

c) il giudizio della facoltà presso la quale le candidate prestano servizio, espresso su proposta del direttore della clinica ostetrica e ginecologica;

d) eventuali pubblicazioni e titoli di servizio e di studio.

Le candidate, dovranno, altresì, presentare un *curriculum vitae* da loro firmato.

Art. 3.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 4.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in una prova pratica vertente sull'assistenza ostetrica e sulle norme che regolano i servizi infermieristici nei reparti ospedalieri, ed in un esame orale consistente in un colloquio sul programma della prova medesima.

I titoli valutabili, ai quali sarà riservato un punteggio non eccedente il 30 % del totale dei punti, sono i seguenti, in ordine di precedenza:

1) punteggio del diploma di ostetrica;

2) stato di servizio;

3) eventuali altri titoli concernenti la carriera degli studi e i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo;

4) pubblicazioni;

5) giudizio della facoltà di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2 espresso su proposta del direttore della clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 5.

La prova pratica di cui al precedente art. 4 avrà luogo in Roma in data 18 maggio 1972 alle ore 8,30 in un'aula della clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Saranno ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Alle candidate che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato alle singole candidate almeno venti giorni prima di quello in cui esse debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se la candidata non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione dei voti riportati dalle medesime in detta prova, e nello stesso giorno curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Per sostenere le prove le candidate dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

La votazione complessiva degli esami di concorso sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova pratica e nell'esame orale e dal punteggio ottenuto relativo alla valutazione dei titoli. La graduatoria delle vincitrici sarà formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le concorrenti che siano state comprese nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della precedenza o preferenza, debbono far pervenire i documenti attestanti i titoli stessi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito.

Art. 8.

Le concorrenti dichiarate vincitrici del concorso dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione V, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti di rito redatti su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato medico comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune (nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quelli in cui le concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

Le candidate vincitrici del concorso saranno immesse nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche con la qualifica di ostetrica, ed assegnate al parametro 160, di cui al quadro III, sezione *C*, della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1971
Registro n. 86 *Istruzione, foglio n.* 391

(3378)

Costituzione di sette commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 9:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline politiche » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna:

Santonastaso prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Matteucci prof. Nicola, Università di Bologna;
Bachelet prof. Vittorio, Università internazionale « Pro Deo » di Roma;
Zanfarino prof. Antonio, Università di Firenze;
Lotti prof. Luigi, Università di Firenze.

N. 53:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia latina: latino » presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze:

La Penna prof. Antonio, Università di Firenze;
Pascucci prof. Giovanni, Università di Firenze;
Mazzarino prof. Antonio, Università di Messina;
Sotgiu prof.ssa Giovanna, Università di Cagliari;
Anastasi prof. Rosario, Università di Catania.

N. 62:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: lingua e letteratura francese » presso la facoltà di magistero della Università di Parma:

Spaziani prof. Marcello, Università di Perugia;
Rosso prof. Corrado, Università di Bologna;
Ugolini prof. Francesco, Università di Perugia;
Simone prof. Francesco, Università di Torino;
Rodinis Toso prof.ssa Giuliana, Università di Padova.

N. 69:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche dell'arte » presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno:

Luporini prof. Eugenio, Università di Pisa;
Prandi prof. Adriano, Università di Bari;
Gioseffi prof. Decio, Università di Trieste;
Morisani prof. Ottavio, Università di Napoli;
Rotili prof. Mario, Università di Napoli.

N. 162:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica generale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma:

Amaldi prof. Edoardo, Università di Roma;
Conversi prof. Marcello, Università di Roma;
Puppi prof. Giampietro, Università di Bologna;
Salvini prof. Giorgio, Università di Roma;
Iori prof.ssa Ileana, Università di Milano.

N. 174:
concorso ad un posto per il gruppo «Tecnica ed economia dei trasporti» presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari:

Jelmoni prof. Aimone, Politecnico di Milano;
Tocchetti prof. Luigi, Università di Napoli;
Fuselli prof. Eugenio, Università di Genova;
Gorio prof. Federico, Università di L'Aquila;
Pellegrino prof. Arturo, Università di Napoli.

N. 192:
concorso ad un posto per il gruppo «Teoria dell'informazione e programmazione» presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

Dadda prof. Luigi, Politecnico di Milano;
Carassa prof. Francesco, Politecnico di Milano;
Volta prof. Ezio, Università di Genova;
Francini prof. Giuseppe, Università di Padova;
Calamia prof. Mario, Università di Firenze.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti ad inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.100.000 (duemilionicentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 11, foglio n. 127

(3808)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Differimento delle prove di esame del concorso a quaranta posti di dattilografo

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale n. 00/38612 del 28 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, al registro n. 7 Monopoli, foglio n. 388, col quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è stato stabilito che la prova scritta avrà luogo il 23 marzo 1972 in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4;
Ritenuto che col provvedimento stesso è stata, altresì, stabilita al 30 maggio 1972 la data di inizio, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma della prova pratica di dattilografia;
Visto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare duemilatrecento candidati e considerato che tale numero eccede notevolmente quello che l'Amministrazione dei monopoli aveva previsto sulla base di precedente analogo concorso;
Ritenuta conseguentemente la necessità di differire l'effettuazione della prova scritta del concorso al 16 aprile 1972, data nella quale tutte le aule del palazzo degli esami saranno disponibili, in considerazione della giornata festiva, per cui sarà assicurata la capienza per tutti i candidati che presumibilmente parteciperanno alla prova stessa e ritenuta, altresì, la necessità di differire al 10 ottobre 1972 la data di inizio della prova pratica;

Decreta:

Il secondo e quarto comma dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 00/38612 del 28 settembre 1971, citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 16 aprile 1972 con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34 *A-bis*, a partire dal giorno 10 ottobre 1972.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1972
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 320

(3654)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e dell'idoneo del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1971, registro n. 3 Sanità, foglio n. 99, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e l'idoneo del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1970.

(3174)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici, per i compartimenti di Trieste e Genova, per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;
Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Membri:

Mutolo dott. ing. Vincenzo, ispettore principale;
Roiatti per. ind. Giacomo, capo tecnico superiore;
Piccoli Dante, capo tecnico superiore;
Conchione Valneo, capo tecnico superiore.

Segretario:

Bortolussi Gabriele, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Membri:

Del Corso dott. ing. Orlando, ispettore capo;
Neva dott. ing. Giorgio, ispettore principale;
Danovaro per. ind. Giuseppe, capo tecnico sovrintendente;
Raimondi Guido, capo tecnico superiore.

Segretario:

Arancio geom. Pietro, segretario.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(3331)

Sottocommissioni esaminatrici, per il compartimento di Palermo, per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Palermo sono composte come segue:

SEDE DI PALERMO

Membri:

D'Angelo dott. ing. Giovanni, ispettore capo;
Catanese dott. Vincenzo, capo tecnico sovrintendente;
Fuschi per. ind. Giuseppe, capo tecnico superiore;
La Martina Michele, capo tecnico superiore.

Segretario:

Milisenda dott. Calogero, segretario.

SEDE DI CATANIA

Membri:

Scilipoti dott. ing. Renzo, ispettore capo;
Panettieri Salvatore, capo tecnico superiore;
Giambirtone Riccardo, capo tecnico superiore;
Giordano Orazio, capo tecnico superiore.

Segretario:

Floridia Cirino, segretario superiore.

Roma, addì 3 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3330)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Venezia per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Venezia è composta come segue:

Membri:

Munzi ing. Remo, ispettore capo;
Ferrara Luigi, capo tecnico sovrintendente;
Scottà Pietro, capo tecnico superiore;
Dalla Torre Bruno, capo tecnico superiore.

Segretario:

Noto Francesco, segretario superiore.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3329)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino è composta come segue:

Membri:

Micciché dott. ing. Carlo, ispettore principale;
Praticò per. ind. Francesco, capo tecnico sovrintendente;
Zabert per. ind. Luigi, capo tecnico sovrintendente;
Sargiotto Francesco, capo tecnico superiore.

Segretario:

Borra Giovanna, segretario.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3328)

Nomina di due membri aggiunti alla commissione esaminatrice del compartimento di Verona per l'espletamento dell'esame aggiuntivo di lingua tedesca nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice centrale per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo tecnico superiore Repich Duilio ed il segretario Campagna dott. Antonino sono nominati membri aggiunti alla commissione esaminatrice per l'espletamento dell'esame aggiuntivo di lingua tedesca e per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per il compartimento di Verona, previsti rispettivamente, dai decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, e 23 maggio 1960, n. 671.

Roma, addì 24 gennaio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3327)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore motorista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 52 Difesa - personale civile, foglio n. 269, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « collaudatore motorista » specializzato.

(3292)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 52 Difesa - personale civile, foglio n. 201, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

(3293)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 52 Difesa - personale civile, foglio n. 199, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « meccanico » comune.

(3294)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 52 Difesa - personale civile, foglio n. 203, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » specializzato.

(3295)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carenatore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1971, registro n. 43 Difesa - personale civile, foglio n. 213, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « carenatore » comune.

(3296)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista riproduttore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1971, registro n. 40 Difesa - personale civile, foglio n. 384, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista riproduttore » comune.

(3297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Integrazione di componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6471 in data 4 gennaio 1972 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Borgo S. Lorenzo, vacante al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover integrare il citato decreto con l'indicazione dell'ostetrica condotta segnalata dal comune interessato nell'ambito di una terna di nomi proposta dal collegio delle ostetriche;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Borgo S. Lorenzo, vacante al 30 novembre 1969, è integrata con la sig.ra Papi Ada, ostetrica condotta del comune di Calenzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune di Borgo San Lorenzo.

Firenze, addì 12 febbraio 1972

Il medico provinciale: CIOFFI

(3385)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4570 del 20 ottobre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 31 luglio 1971;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei medici della provincia, dalla prefettura di Forlì e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Panella dott. Francesco, vice prefetto;

Mattioli prof. Galeazzo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Forlì;

Pieragnoli Couture prof. Enrico, primario medico dello ospedale civile di Riccione;

Manzoni dott. Carlo, medico condotto di Cesena.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Leonardo Carrato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ospedale civile di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Forlì e dei comuni interessati.

Forlì, addì 12 febbraio 1972

Il medico provinciale: MARRA

(3185)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3727 del 14 settembre 1971 con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, del collegio delle ostetriche della provincia di Teramo e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Loria dott. Alberto, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Vitale dott. Eligio, direttore di sezione della prefettura di Teramo;

Cocchini dott. Claudio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Puglielli prof. Mario, primario ostetrico dell'ospedale civile di Teramo;

Olivieri dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Giulianova;

Cavallari Maria Grazia, ostetrica condotta del comune di Roseto degli Abruzzi.

Segretario:

Zecchino dott. Mario, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Teramo.

Le prove di esame avranno luogo a Teramo ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 8 febbraio 1972

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(3187)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1366 del 22 marzo 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1970;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con decreto n. 5046 del 9 novembre 1971;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ripoli Renzo . . . . punti 78,094
2. Santelli Virginio . . . . » 66,933
3. Valle Gino . . . . » 66,545
4. Maurelli Aldo . . . . » 61,947
5. Marzari Sergio . . . . » 61,084
6. Sangalli Edoardo . . . . » 58,756

7. Beer Eugenio . . . . . punti 57,997
8. Principi Geremia . » 55,377
9. Sassi Giovanni » 54,888
10. Martini Ottaviano » 54,661
11. Sassi Ulisse . . » 52,870
12. Calabrese Francesco . » 50,816
13. Iorno Alfonso » 50,452
14. Papaleo Pasquale » 49,348
15. Cammarella Bruno » 49,000
16. Mansi Marcello . » 48,880
17. Giancaspro Vincenzo » 45,060

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 14 febbraio 1972

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 716 del 14 febbraio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1366 del 22 marzo 1971 per cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1970;

Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Ripoli Renzo: condotta consorziale medica di Porlezza-Claino con Osteno;
2) Santelli Virginio: condotta consorziale medica di Albese con Cassano-Tavernerio Lipomo;
3) Valle Gino: condotta consorziale medica di S. Fedele Intelvi-Blessagno-Pigra;
4) Maurelli Aldo: condotta medica di Lurate Caccivio;
5) Marzari Sergio: condotta medica di Olginate.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 14 febbraio 1972

Il medico provinciale: LUPI

(3332)

UFFICIO MEDICO PPOVINCIALE DI PAVIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9316 in data 28 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che il prof. Vittorio Malamani, componente della menzionata commissione, è stato nominato, dietro designazione dell'ordine provinciale dei medici competente, quale primario di semeiotica medica dell'Università di Pavia, mentre all'epoca della designazione e del decreto di costituzione della commissione era incaricato di patologia speciale medica presso la predetta università;

Vista la nota n. 5294 del 18 novembre 1971, con la quale è stato rappresentato quanto sopra all'ordine dei medici suddetto;

Vista la nota dell'ordine provinciale dei medici di Pavia n. 113 del 2 febbraio 1972, con la quale viene riproposta la terna precedente, con la precisazione che il prof. Vittorio Malamani nelle more ha conseguito la titolarità della cattedra di patologia speciale medica;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo della commissione di cui trattasi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969, è costituita come appresso:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Perria dott. Marco, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Cavallini Francolini prof. Cesare, primario chirurgo dello ospedale di Vigevano;

Malamani prof. Vittorio, titolare della cattedra di patologia speciale medica dell'Università di Pavia;

Massara dott. Remo, medico condotto di Torrevecchia Pia.

Segretario:

Lippi dott. Igino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 4 febbraio 1972

Il medico provinciale: RUBERTO

(3186)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1553 del 19 novembre 1970, con il quale venne indetto il pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nonchè i verbali delle singole sedute;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 5 del decreto presidenziale n. 2211 del 23 ottobre 1963 che sostituisce l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo:

1. Scardina Salvatore . . . . punti 151,963 su 240
2. Barberis Stefano . . . . . » 132,307 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura, dello ufficio del medico provinciale e del comune di Pinerolo.

Torino, addì 10 febbraio 1972

Il medico provinciale: FIERRO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/134 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salvatore Scardina è nominato ufficiale sanitario del comune di Pinerolo.

Il dott. Scardina dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il sindaco di Pinerolo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Pinerolo.

Torino, addì 10 febbraio 1972

Il medico provinciale: FIERRO

(3188)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 50/1691 dell'11 marzo 1970, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Torino alla data del 30 novembre 1969;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa abbia proceduto all'espletamento del concorso predetto e alla formazione della graduatoria delle candidate in conformità della vigente normativa in materia;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Graneris Adriana . . . punti 74,942
2. Merlo Maria Borgogno . . . » 72,393
3. Carretti Yvonne Pozzi . . . » 72,374
4. Musso Enrichetta . . . » 70,916
5. Debernardi Venon Francesca . . . » 70,890
6. Berini Ada . . . » 70,437
7. Marchiaro Felicita . . . » 70,142
8. Merlo Irene . . . » 69,383
9. Vittore Pierina . . . » 68,955
10. Avonto Rosa Maria . . . » 68,377
11. Crespi Giuseppina . . . » 66,611
12. Lomagno Anna . . . » 66,544
13. Monateri Anna . . . » 66,416
14. Sabolo Alma . . . » 65.557
15. Enria Giuseppina . . . » 65,554
16. Meacci Dina . . . » 64,875
17. Molardo Clotilde . . . » 64,596
18. Oberti Maddalena . . . » 63,976
19. Sappino Maria . . . » 63,971
20. Cagliano Rosalba . . . » 63,525
21. Carra Vittoria . . . punti 63,028
22. Rasetto Angela . . . » 62,966
23. Dezzutto Palmina . . . » 62,859
24. Ghiglieri Franca . . . » 60,893
25. Guglielmino Caterina . . . » 58,989
26. Massa Trucat Giovanna . . . » 58,145
27. Dino Carmela . . . » 52,373
28. Bernardon Guglielmina . . . » 47,455

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: FIERRO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 50/711-*bis* pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino alla data del 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso di che trattasi, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di esse, tenendo altresì conto che, con decreto n. 50/144 del 2 marzo 1971, è stata stralciata dal concorso di che trattasi la condotta ostetrica di Levone;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra per le condotte a fianco di ciascuna segnate:

Graneris Adriana: Torino (4ª condotta);
Merlo Maria Borgogno: Torino (7ª condotta);
Carretti Yvonne Pozzi: Torino (3ª condotta);
Musso Enrichetta: Torino (5ª condotta);
Debernardi Venon Francesca: Orbassano;
Berini Ada: Ivrea;
Vittore Pierina: Susa-Mompantero-Giaglione (2ª condotta);
Sabolo Alma: Vistrorio-Alice Superiore-Issiglio-Lugnacco-Pecco-Rueglio-Vidracco;
Meacci Dina: Caravino-Cossano Canavese;
Cagliano Rosalba: Roreto Chisone;
Dezzutto Palmina: Pragelato;
Dino Carmela: Chialamberto-Groscavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: FIERRO

(3269)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 200/36 del 15 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di veterinario di 3ª classe, vacanti nel comune di Roma al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 23;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma e dell'ordine dei veterinari della provincia di Roma;
Visto il decreto n. 6/AG/923 del 3 febbraio 1972 del medico provinciale di Roma con il quale viene nominato il veterinario comunale a mente della leggé 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Perconti dott. Oscar, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Roma;
Di Egidio dott. Raimondo, ispettore generale veterinario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;
Monti prof. Franco, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Corsico prof. Giuseppe, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;
Massi prof. Osvaldo, veterinario comunale capo dei servizi veterinari del comune di Roma.

Segretario:

Marchitelli dott.ssa Caterina, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Roma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma; tale provvedimento sarà, inoltre, affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Roma e del comune interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(3270)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1972, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 non sia stato approvato con legge, e non oltre il 30 aprile 1972, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa riferiti al bilancio 1972 e fino alla concorrenza di 4/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 11 gennaio 1972

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(2164)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.